

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/5

Decreto n° 1662/AMB del 16/09/2015

Voltura e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1609 del 25 settembre 2009 come modificata, rettificata e prorogata con i decreti n. 11 del 9 gennaio 2012 e n. 535 del 7 aprile 2015, relativa all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.1, lettera b), dell'Allegato VIII, Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Rivignano (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1609 del 25 settembre 2009, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.p.A. con sede legale nel Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32, di cui al punto 6.1, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 11 del 9 gennaio 2012, con il quale:

1) è stato preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1609/2009, dalla Società Cartiera di Rivignano S.p.A. codice fiscale 00166340307, alla Società Cartiera di Rivignano S.p.A. codice fiscale 02235180235;

2) è stata modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1609/2009, sostituendo gli allegati B e C al decreto stesso;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1609/2009, come modificata e rettificata con il decreto n. 11/2012, è stata prorogata fino al 25 settembre 2019;

**Vista** la nota del 14 maggio 2015, acquisita dal Servizio competente in data 19 maggio 2015 con protocollo n. 13674, con la quale:

1) il sig. Bolzonella Mario, Amministratore Unico della Società Cartiera di Rivignano S.r.l., in concordato preventivo, identificata dal codice fiscale 02235180235e gestore degli impianti autorizzati con i citati decreti n. 16019/2009, n. 11/2012 e n. 535/2015, ha comunicato l'intenzione di aderire alla richiesta di volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) l'ing Crivellari Gianni, Amministratore Unico della Società Cartiera Rivignano S.r.l. con sede legale nel Comune di Rivignano Teor (UD), via Jacopo Linussio, 2, identificata dal codice fiscale 02743960300, ha comunicato di confermare la richiesta e di accettare la volturazione, a favore della Società medesima, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1609/2009, come modificata, rettificata e prorogata con i decreti n. 11/2012 e n. 535/2015, assumendo la carica di gestore ed acquisendone tutta la documentazione pertinente;

**Atteso** che con atto repertorio n. 71856 e raccolta n. 25374 sottoscritto in data 6 marzo 2015, con autentica di firme da parte del notaio dott. Guido Spanò, la Società Cartiera di Rivignano S.r.l. ha ceduto e venduto alla Società Cartiera Rivignano S.r.l., l'Azienda corrente in comune di Rivignano Teor (UD), via Giordano Bruno, 32;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere:

1) alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1609 del 25 settembre 2009, come modificata, rettificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 11 del 9 gennaio 2012 e n. 535 del 7 aprile 2015;

2) alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nella sostituzione della Tabella 1, dell'Allegato C, al decreto n. 1609/2009, come sostituito dal decreto n. 11/2012, relativa ai soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo;

## DECRETA

E' volturata, a favore della Società CARTIERA RIVIGNANO S.R.L. con sede legale nel Comune di Rivignano Teor (UD), via Jacopo Linussio, 2, identificata dal codice fiscale 02743960300, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1609 del 25 settembre 2009, come modificata, rettificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 11 del 9 gennaio 2012 e n. 535 del 7 aprile 2015.

## **Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

1. La Tabella 1, dell'Allegato C, al decreto n. 1609 del 25 settembre 2009, come sostituita dal decreto n. 11 del 9 gennaio 2012, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 1 – *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

<b>SOGGETTI</b>	<b>SOGGETTI</b>	<b>NOMINATIVO DEL REFERENTE</b>
Gestore dell'impianto	Società CARTIERA RIVIGNANO S.R.L.	Ing. CRIVELLARI GIANNI
Società terze contraente	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi come individuate da comunicazione della Società	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Udine

## **Art. 2 – Disposizioni finali**

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1609/2009, n. 11/2012 e n. 535/2015.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Cartiera Rivignano S.r.l., al Comune di Rivignano Teor, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

UDINE

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BCC DI BASILIANO - RIVIGNANO

AGENZIA/UFFICIO PROV. PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

**DATI ANAGRAFICI**

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **CARTIERA RIVIGNANO SRL**  
 NOME: \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA: \_\_\_\_\_  
 SESSO M o F:  M  F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: **RIVIGANANO**  
 PROV.: **U D** CODICE FISCALE: **0 2 7 4 3 9 6 0 3 0 0**

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_  
 NOME: \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA: \_\_\_\_\_  
 SESSO M o F:  M  F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: \_\_\_\_\_  
 PROV.: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE: **T 1 8** (codice) sub. codice (\*) \_\_\_\_\_  
 7. COD. TERRITORIALE (\*) \_\_\_\_\_  
 8. CONTENZIOSO:    
 9. CAUSALE: **P A**   
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_


11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO **16,00**

EURO (lettere)

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**  
 (DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno mese anno <b>01 SET 2015</b>	<b>8375</b>	<b>08433</b>





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 l- 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**Decreto n. 2685**

STINQ - UD/AIA/5

D.Lgs. 152/2006. Presa d'atto dell'intervenuta variazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto 1609 del 25 settembre 2009, come modificato dal decreto n. 0011 del 9 gennaio 2012.

**Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.R.L.**

#### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1609 del 25 settembre 2009, con il quale è stata rilasciata, alla Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.P.A., con sede legale in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento di un impianto di produzione di carta, di cui al punto 6.1, lettera b), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), sito in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 0011 del 9 gennaio 2012, con il quale si è preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1609 del 25 settembre 2009, dalla Società

CARTIERA DI RIVIGNANO S.P.A., identificata dal codice fiscale 00166340307, alla Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.P.A., identificata dal codice fiscale 02235180235;

**Atteso** che con atto repertorio n. 204363, redatto, in data 3 agosto 2012, dal notaio dott. Paolo Alberto Amodio, la Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.P.A., identificata dal codice fiscale 02235180235 ha modificato la ragione sociale in Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.R.L.;

**Ritenuto** opportuno, per quanto sopra esposto, di:

- prendere atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 0011/2012, dalla Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.P.A. alla Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.R.L.;
- modificare l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 0011 del 9 gennaio 2012, sostituendo la Tabella 1, dell'Allegato C, al decreto stesso;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## **DECRETA**

**Art. 1** - Si prende atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1609 del 25 settembre 2009, come modificato dal decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 0011 del 9 gennaio 2012, dalla Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.p.A. alla Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.R.L. con sede legale in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32, identificata dal codice fiscale 02235180235.

**Art. 2** - La Tabella 1 dell'Allegato C, al decreto n. 0011 del 9 gennaio 2012, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	CARTIERA DI RIVIGNANO S.R.L.	Dr. MARIO BOLZONELLA
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine

**Art. 3** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1609 del 25 settembre 2009, come modificato dal decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 0011 del 9 gennaio 2012.

Trieste, **27 NOV. 2012**



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 0011

STINQ - UD/AIA/5

D.Lgs. 152/2006. Presa d'atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1609 del 25 settembre 2009 e modifica e rettifica dell'autorizzazione stessa.

**Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.p.A.**

#### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1609 del 25 settembre 2009, con il quale è stata concessa, alla Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.P.A. con sede legale in Comune di Rivignano, via Giordano Bruno, 32, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento di un impianto di produzione di carta, di cui al punto 6.1, lettera b), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (Impianto di fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), sito in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno 32;

**Atteso** che con atto repertorio n. 1797735 e raccolta n. 45617, redatto, in data 22 dicembre 2009, dal notaio dott. Paolo Alberto Amodio, la Società Cartiera di Rivignano S.p.a. (codice fiscale 00166340307) si è fusa per incorporazione nella Società Finbo S.p.a. e che per effetto di tale fusione la società incorporante ha assunto la nuova denominazione sociale di Cartiera di Rivignano S.p.a. (codice fiscale 02235180235);

**Ritenuto** opportuno, per quanto sopra esposto, prendere atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1609/2009;

**Vista** la nota prot. n. 11105/2010 del 29 novembre 2010, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha inviato, ai sensi dell'articolo 29 decies, comma 6, del d.lgs 152/2006, il Rapporto conclusivo di verifica ispettiva per l'anno 2010, riguardante l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società Cartiera di Rivignano S.p.a. con il citato decreto n. 1609/2009;

**Preso atto** che ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha evidenziato, nel corso della verifica ispettiva, come risulta dal summenzionato Rapporto, delle situazioni non previste e non prevedibili, dall'autorizzazione integrata ambientale che di seguito si riportano:

- i bocchelli di campionamento posti sui condotti di emissione in atmosfera, che non risultano muniti di flangia UNI EN 1092-1:2007, devono essere resi conformi alla stessa anche mediante adattatore;
- si ritiene che il percorso formativo degli operatori vada formalizzato adeguatamente, in modo da fornire l'evidenza oggettiva;
- alcuni risultati degli autocontrolli sono riportati come n.r. (= non rilevabile), ma non è precisato il limite di rilevabilità, Dal prossimo inoltre le tabelle andranno implementate con questa informazione;
- il saggio di tossicità acuta delle acque reflue industriali di cui allo scarico S1, non è conforme ai limiti previsti dal d.lgs 152/2006;
- la prescrizione riguardante l'estrazione, almeno due volte l'anno, dei fanghi e della crosta delle vasche Imhoff e dalle vasche condensagrassi non può essere rigorosamente rispettata, stante la ridotta presenza di personale dovuta alla riorganizzazione aziendale e alla contingente situazione di mercato. Si ritiene pertanto che la periodicità su indicata vada riferita ai periodi di attività effettiva degli impianti;

**Vista** la nota prot. n. 6288/2011 del 1 luglio 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha inviato, ai sensi dell'articolo 29 decies, comma 6, del d.lgs 152/2006, il Rapporto conclusivo di verifica ispettiva per l'anno 2011, riguardante l'AIA della Società Cartiera di Rivignano S.p.a.;

**Preso atto** che ARPA Dipartimento provinciale di Udine, ha potuto riscontrare, nel corso della verifica ispettiva per l'anno 2011, come risulta dal summenzionato Rapporto, che è stato dato seguito alle osservazioni emerse nel corso della verifica per l'anno 2010, ed in particolare:

- tutti i bocchelli di campionamento posti sui condotti di emissione in atmosfera sono stati muniti di flangia UNI EN 1092-1:2007;
- è stato dato avvio alla formalizzazione del percorso formativo del personale;
- nel riportare i risultati degli autocontrolli, sono stati esplicitati i limiti di rilevabilità, come richiesto;
- l'esito delle analisi sulle acque reflue industriali è risultato conforme ai limiti previsti dal d.lgs 152/2006, ivi compreso il saggio di tossicità acuta;

**Considerato** che con il citato Rapporto di verifica per l'anno 2011 ARPA Dipartimento provinciale di Udine propone:

- che la prescrizione riguardante l'estrazione, almeno due volte l'anno, dei fanghi e della

crosta dalle vasche Imhoff e dalle vasche condensagrassi, venga interpretata nel modo seguente:

- almeno due volte l'anno andrà valutata la situazione, procedendo , quando necessario, all'estrazione;

- che vengano meglio esplicitate alcune prescrizioni contenute nella Tabella 4, dell'Allegato C al decreto n. 1609/2009;

**Vista** la nota del 11 luglio 2011, con la quale la Società ha presentato le seguenti richieste:

- in riferimento all'allegato C, Piano di monitoraggio e controllo - parametri da monitorare aria: "per ogni inquinante devono essere svolte due misurazioni da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni" ed in riferimento al parere della provincia di Udine del 20/01/2010 prot. 2010/6148, si ritiene che la modalità di controllo, così come prescritta, ed in particolare per la parte "due misurazioni in un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni", siano pertinenti alla messa a regime di un impianto e non siano applicabili ad un impianto già in esercizio. Per tale motivo si chiede che, trattandosi di misura discontinua e di un impianto già in esercizio, sia applicato quanto previsto dal punto 2.3 allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "il controllo sia effettuato tramite l'esecuzione di una misura derivante da tre letture (campionamenti) consecutivi e riferiti ad un ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose".

- in riferimento all'allegato C, Piano di monitoraggio e controllo – gestione dell'impianto tabella 4: e considerato che il sistema di depurazione dei reflui così come prescritto ed approvato da Provincia e ARPA non è possibile gestirlo e/o regolarlo su alcun parametro, trattandosi di impianti che operano in base alle geometrie costruttive; considerando che il punto 4.2 non è presente nell'autorizzazione integrata ambientale si chiede che la tabella 4 sia modificata come segue:

<b>Macchina impianto sistema</b>	<b>Parametri e condizioni da controllare</b>	<b>Interventi di controllo</b>	<b>Riferimenti per le modalità di intervento e la registrazione</b>
Flottatore filtri a sabbia filtro a dischi (trattamento reflui industriali)	pH, SST, BOD, COD	Verifica dell'abbattimento	Registro dei controlli
Condensa grassi imhoff percolatore anaerobico (trattamento reflui domestici)	Regolare deflusso del refluo	Ispezioni visive mensili	Registro dei controlli
Controllo punti di scarico in roggia Milia	Condizioni di conservazione dell'area circostante del pozzetto di campionamento e del punto di scarico	Ispezioni visive mensili	Registro dei controlli

- in riferimento all'allegato B Scarichi Idrici –acque reflue assimilabili alle domestiche punto A “ [...] ogni qualvolta necessario ed almeno due volte all'anno dovrà essere effettuata l'estrazione dei fanghi e della crosta dalle vasche imhoff e dalle vasche condensa grassi” e considerando che: il numero delle persone presenti in azienda è normalmente pari a 3 unità con massimi di 6 unità nei giorni feriali ed a giornata; considerato che i controlli effettuati e le estrazioni dei fanghi hanno fatto constatare l'esiguità o quasi assenza di fanghi; si chiede che la prescrizione venga modificata come segue: “ogni qualvolta necessario dovrà essere effettuata l'estrazione dei fanghi e della crosta dalle vasche Imhoff e dalle vasche condensa grassi; il controllo sulla necessità di estrazione deve essere effettuato almeno una volta all'anno”;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica e alla rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1609 del 25 settembre 2009, consistenti nella sostituzione degli allegati B e C al decreto stesso;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - Si prende atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1609 del 25 settembre 2009, dalla Società Cartiera di Rivignano S.p.a. (codice fiscale 00166340307) alla Società Cartiera di Rivignano S.p.a. (codice fiscale 02235180235).



**Art. 2** - L'Allegato B al decreto n. 1609 del 25 settembre 2009, viene sostituito dal seguente:

## **ALLEGATO B**

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

#### **Punti di emissione e valori limite**

##### **Punto di emissione E1: centrale termica**

Nel caso in cui si utilizzi il metano come combustibile deve essere rispettato il seguente valore limite di emissione:

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
Ossidi di azoto	350*

*\* riferito a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%*

Nel caso in cui si utilizzi olio combustibile a basso tenore di zolfo come combustibile, devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
polveri	150 *
Ossidi di azoto	500 *

*\* riferito a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%*

##### **Punto di emissione E2: I° fumana**

<b>Inquinante</b>	<b>Valore limite (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
polveri	20

##### **Punto di emissione E3: II° fumana**

<b>Inquinante</b>	<b>Valore limite (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
polveri	20

##### **Punto di emissione E3/bis: fumana fine processo**

<b>Inquinante</b>	<b>Valore limite (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
polveri	20

### **Punto di emissione E12: pompe vuoto casse aspiranti e feltri**

<b>Inquinante</b>	<b>Valore limite (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
polveri	10

### **Punto di emissione E16: pompe vuoto sezione presse**

<b>Inquinante</b>	<b>Valore limite (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
polveri	10

*I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D. Lgs.152/06).*

### **Gestione degli impianti di aspirazione delle emissioni in atmosfera**

L'esercizio degli impianti di aspirazione deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione

Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione. Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di aspirazione ad essi collegati.

### **SCARICHI IDRICI**

#### **Acque reflue industriali (SCARICO S1)**

Lo scarico nella "Roggia delle Stalle" ex "Roggia Milia" deve avere una portata massima non superiore a 3.636 mc/giorno e a 1.200.000 mc/anno e deve avvenire per mezzo di una tubazione appositamente dedicata.

Lo scarico autorizzato, fino all'emanazione delle norme regionali che definiranno, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06, valori limite di emissione diversi da quelli indicati dall'allegato 5 alla parte III del suddetto decreto, dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

E' vietato lo scarico delle sostanze pericolose indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 18.9.2002, fatta eccezione per quelle già normate dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152. Il rispetto di tale prescrizione non potrà essere conseguito attraverso diluizione.

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

**A.** è fatto obbligo di effettuare settimanalmente le analisi di controllo delle acque in ingresso ed in uscita dal flottatore relativamente ai seguenti parametri:

- pH
- solidi sospesi totali
- B.O.D.5
- C.O.D.

**B.** è fatto obbligo di effettuare settimanalmente le analisi di controllo delle acque in ingresso ed in uscita dal filtro a dischi relativamente ai seguenti parametri:

- pH
- solidi sospesi totali
- B.O.D.5
- C.O.D.
- Idrocarburi totali

**C.** mensilmente è fatto obbligo di controllare il punto di scarico nella roggia Milia, verificando che non vi siano fenomeni di imbrattamento o di accumulo di sostanze inquinanti, provvedendo nel caso alla loro immediata rimozione;

**D.** è fatto inoltre obbligo di effettuare, con la periodicità necessaria, le seguenti operazioni:

- controllo dell'efficienza di tutti i comparti depurativi dell'impianto di depurazione;
- controllo dell'efficienza di tutte le opere elettromeccaniche;
- controllo e pulizia delle strutture dell'impianto e dell'area circostante mantenendo sempre perfettamente accessibili tutti i pozzetti di controllo ed i sistemi di trattamento;
- ogni operazione di manutenzione necessaria a mantenere la perfetta efficienza della condotta di scarico;

**E.** è fatto divieto di recapitare nella rete fognaria interna liquidi non compatibili con il processo depurativo;

**F.** è fatto obbligo di redigere e di conservare presso l'impianto i seguenti registri:

- il quaderno su cui dovranno essere annotate tutte le verifiche tecniche effettuate presso l'impianto di depurazione, le operazioni eseguite e i risultati conseguiti;
- il registro delle analisi di autocontrollo che dovrà contenere i certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato.

I registri sopraindicati dovranno essere depositati presso l'impianto ed essere sempre a disposizione delle autorità di controllo;

**G.** dovrà essere adottato il piano di Monitoraggio e controllo allegato;

Si prescrive che entro i termini di validità della presente autorizzazione, la Ditta dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato alla gestione dei flussi meteorici recapitati nella canaletta interpodereale e alla gestione di eventuali sversamenti accidentali sui piazzali di pertinenza dell'insediamento.

## **Acque reflue assimilabili alle domestiche**

Gli scarichi definiti scarico n. S4.1 relativo alla palazzina pesa e scarico n. S4.2 relativo agli spogliatoi ed ai servizi igienici dello stabilimento, recapitati nella canaletta interpodereale sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

**A.** gli scarichi ed il sistema di scarico dovranno mantenere inalterate nel tempo le seguenti caratteristiche:

- trattamento è costituito da chiarificazione ed ossidazione per mezzo di vasche tipo Imhoff
- trattamento di acque reflue saponate mediante vasche condensagrassi
- post trattamento mediante filtri percolatori anaerobici
- ogni qualvolta necessario dovrà essere effettuata l'estrazione dei fanghi e della crosta dalle vasche imhoff e dalle vasche condensa grassi; il controllo sulla necessità di estrazione deve essere effettuato almeno una volta all'anno
- nell'ambito del programma di gestione dell'impianto si dovrà prevedere al controllo periodico dei sistemi utilizzati per lo scarico per verificare che non vi siano fuoriuscite di liquami dalle condotte, accumulo o ristagno di liquami e rilascio di odori sgradevoli. Qualora si verifichi una delle sopracitate situazioni oppure una situazione di degrado o una situazione che possa essere di nocumento per terzi, è fatto obbligo di procedere immediatamente alla rimozione delle cause che hanno determinato l'insorgere di tale situazione ed al ripristino degli impianti
- è vietato lo scarico di acque reflue con composizione incompatibile con quella di acque reflue domestiche
- è vietata qualsiasi variazione quali-quantitativa delle acque reflue scaricate;

Si raccomanda di provvedere ad una costante pulizia e sfalcio della canaletta interpodereale al fine di garantire sempre un agevole deflusso delle acque verso la roggia delle Stalle.

## **RIFIUTI**

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

## **RUMORE**

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Rivignano, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

## **RISORSE IDRICHE**

Si prescrive che entro il 31.12.2011, la Società dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato alla riduzione del consumo idrico del 3% rispetto all'attuale.

## **ULTERIORI RACCOMANDAZIONI**

La Società dovrà elaborare entro 90 giorni dal rilascio del Decreto autorizzativo una procedura che definisca le modalità atte a garantire il rispetto di tutte le condizioni contenute nell'atto di autorizzazione integrata ambientale.

**Art. 3** - L'Allegato C al decreto n. 1609 del 25 settembre 2009, viene sostituito dal seguente:

## ALLEGATO C

### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

##### Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

##### Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

##### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

##### Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dalla Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso la ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

##### Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- aree di stoccaggio di rifiuti
- pozzi di approvvigionamento idrico.

##### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.



### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS competenti con frequenza semestrale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

### RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	<ul style="list-style-type: none"><li>Cartiera di Rivignano spa</li></ul>	Dr. Mario Bolzonella
Società terze contraenti	<ul style="list-style-type: none"><li>Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi</li></ul>	Come identificate da comunicazione dell'azienda
Autorità competente	<ul style="list-style-type: none"><li>Regione Friuli Venezia Giulia</li></ul>	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	<ul style="list-style-type: none"><li>Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia</li></ul>	Direttore del Dipartimento di Udine

### ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

### PARAMETRI DA MONITORARE

#### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per ogni emissione i parametri da monitorare, la frequenza ed metodi da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	E1	E2-E3-E3bis-E12-E16	Metodi
Ossidi di azoto	annuale		Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM o altre pertinenti norme tecniche internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/05)
Polveri	annuale (*)	annuale	

(\*) In caso di utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo per un periodo continuativo superiore a 15 giorni.

Dove:

- E1: centrale termica
- E2, E3, E3bis: fumane macchina continua zona secca
- E12, E16: pompe vuoto

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

I rapporti di prova devono riportare, oltre al valore medio calcolato anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso.

I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

### Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati i parametri da monitorare nello scarico delle acque reflue industriali in Roggia delle Stalle ex roggia Milia con le relative frequenze.

I controlli sul funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, come riassunti nella successiva Tabella 4, dovranno essere effettuati secondo quanto indicato nell'Allegato B, SCARICHI IDRICI, Acque reflue industriali (SCARICO S1).

Tab 3 –Inquinanti monitorati

PARAMETRI	Scarico S1 (acque industriali)	Metodi
pH	mensile	Metodiche derivate da APAT IRSA CNR, EPA, UNI, EN, ISO
Solidi sospesi totali	mensile	
COD	mensile	
BOD <sub>5</sub>	mensile	
Azoto ammoniacale	mensile	
Azoto nitroso	mensile	
Azoto nitrico	mensile	
Alluminio	trimestrale	
Tensioattivi totali	mensile	
Idrocarburi totali	mensile	
Boro	trimestrale	
Cadmio	trimestrale	
Cromo totale	trimestrale	
Manganese	trimestrale	
Nichel	trimestrale	
Piombo	trimestrale	
Rame	trimestrale	
Zinco	trimestrale	
Solfuri	trimestrale	
Solfiti	trimestrale	
Solfati	trimestrale	
Cloruri	trimestrale	
Fosforo totale	mensile	



Solventi organici aromatici	trimestrale
Solventi organici azotati	trimestrale
Solventi clorurati	trimestrale
Fluoruri	trimestrale
Grassi e olii animali/vegetali	mensile
Aldeidi	mensile
Fenoli	trimestrale
Saggio di tossicità acuta	trimestrale

Annualmente dovrà essere fatta a cura della Società la determinazione dell'Indice Biotico Esteso nella roggia Milia a monte e a valle dello scarico S1, in un periodo di portata media e costante. Dovranno inoltre essere registrati i dati di portata media oraria, giornaliera e mensile scaricata.

### Rifiuti

Il Gestore dovrà predisporre una relazione riassuntiva annuale sulla produzione e la gestione dei rifiuti comprensiva di tabella riassuntiva contenente le seguenti voci:

- Codice CER
- Indicazione se per il rifiuto è stata necessaria la caratterizzazione analitica per l'attribuzione del codice CER o per le operazioni di smaltimento/recupero
- Descrizione del rifiuto
- Impianti/Fasi di provenienza
- Stato fisico
- Quantità prodotta in chilogrammi
- Indicazione con riferimento planimetrico dell'area di stoccaggio
- Modalità di stoccaggio (ad esempio sfusi, in cassoni, in fusti, in sacchi chiusi)
- Destinazione (estremi ditta, indirizzo di destinazione, codice operazione di smaltimento/recupero)

La relazione dovrà contenere, oltre alla tabella indicata, anche gli esiti dei controlli effettuati (adempimenti di legge, manutenzione e conservazione delle aree di deposito temporaneo, separazione e identificazione dei rifiuti, rispondenza planimetrica delle aree di stoccaggio).

Presso la Società dovrà essere predisposto ed aggiornato un fascicolo contenente gli esiti delle eventuali analisi effettuate sui rifiuti.

### Rumore

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano comunale di classificazione acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07 ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

## GESTIONE DELL'IMPIANTO

La tabella 4 specifica un elenco sintetico degli interventi di controllo degli impianti con riferimento agli eventuali parametri ritenuti critici e/o indicatori del possibile malfunzionamento del sistema.

Tab. 4 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici

Macchina Impianto Sistema	Parametri e condizioni da controllare	Interventi di controllo	Riferimenti per le modalità di intervento e la registrazione
Centrale termica Generatori di calore per uso civile e tecnologico	Rendimento di combustione	Verifiche semestrali in corrispondenza dei periodi di funzionamento	DPR 26.08.93 n. 412
Centrale termica Generatori di calore per uso civile e tecnologico Motopompe diesel	Emissione CO2	Calcolo annuale della CO2 emessa	Direttiva "emission trading"
Flottatore Filtri a sabbia Filtri a dischi (trattamento reflui industriali)	pH, SST, BOD, COD	Verifica dell'abbattimento	Registro dei controlli
Condensagrassi Imhoff Percolatore anaerobico (trattamento reflui domestici)	Regolare deflusso del refluo	Ispezioni visive mensili	Registro dei controlli
Controllo punti di scarico in roggia Milia	Condizioni di conservazione dell'area circostante il pozzetto di campionamento e del punto di scarico	Ispezioni visive mensili	Registro dei controlli
Sistema di convogliamento delle acque meteoriche	Utilizzo delle aree scoperte	Ispezioni visive	Procedure interne di gestione dei piazzali.



## Indicatori di prestazione

In tabella 5 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 5- Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
consumo di gas naturale per unità di prodotto	Nmc gas naturale / t carta	annuale
consumo di acqua per unità di prodotto	mc acqua / t carta	annuale

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 6, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, 15 giorni prima almeno una volta all'anno, l'inizio delle misurazioni in regime di autocontrollo delle matrici aria ed acqua ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.


Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tabella 6 – Attività dell'ente di controllo.

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria	Annuale	5
	Acqua		
	Rifiuti		
	Tutela quantitativa della risorsa idrica		
	Clima acustico	In corrispondenza di ogni campagna di misura effettuata dal gestore nei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano	A seconda dei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano
Campionamento e analisi	Acqua Scarico depuratore acque industriali S1 Parametri indicati alla tab. 3 del presente piano	Annuale	5

**Art. 4** - Rimangono valide ed immutate per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1609/2009.

Trieste, 9 GEN. 2012



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 1609

ALP.10 - UD/AIA/5

Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento del funzionamento di un impianto di produzione carta, di cui al punto 6.1, lettera b), dell'Allegato I (Impianti industriali destinati fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno).

**Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.p.A..**

### IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato d.lgs. 59/2005, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV al d.lgs. medesimo, delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto ministeriale 31 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005, n. 135, S.O., con il quale sono state emanate le linee guida per alcune attività elencate nell'allegato I al d.lgs. 59/2005;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Visto** il Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2007, n. 243. – Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

**Visto** il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Vista** la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di

ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

**Vista** la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 1778 del 24 maggio 2001, con la quale sono state autorizzate, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 13 del d.p.r. 203/88, le emissioni in atmosfera relative all'impianto di industria cartaria, sito in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32, da parte della Società Cartiera di Rivignano S.p.a. con sede legale in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32;

**Vista** l'autorizzazione del Comune di Rivignano (UD) prot. n. 7489/08 del 7 novembre 2008, con la quale il sig. Bolzonella Mario, in qualità di legale rappresentante della Società Cartiera di Rivignano S.p.a. con sede legale ed operativa in Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32, frazione Sivigliano, è stato autorizzato, per quattro anni, a scaricare le acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti da servizi igienici, docce e lavandini, prodotte dall'insediamento produttivo;

**Vista** la Determinazione del Dirigente dell'Area ambiente – Servizio risorse idriche della Provincia di Udine n. 2007/2148 del 3 aprile 2007, con la quale il sig. Mario Bolzonella, in qualità di proprietario e Consigliere delegato, della Società Cartiera di Rivignano S.p.a., titolare dell'insediamento adibito ad attività di produzione di carta a base cellulosa e trasformazione prodotti cartacei, sito in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32, è stato autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale le acque reflue provenienti dai processi di lavorazione della carta e dalle aree umide dello stabilimento e le acque di scambio termico;

**Considerato** che l'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 59/2005, prevede che l'autorità competente stabilisca il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti e ad impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

**Visto** il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente n. 1568 del 11 luglio 2005, con il quale è stato stabilito, per l'attività di cui al punto 6.1 lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (Impianti industriali destinati fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando la data del 30 novembre 2005 per tale incombente;

**Vista** la domanda del 30 novembre 2005, con la quale la Società CARTIERA DI RIVIGNANO S.p.A. con sede legale in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32, ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs n. 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento di un impianto di produzione carta, di cui al punto 6.1, lettera b), dell'Allegato I (Impianti industriali destinati fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), sito in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-46879-UD/AIA/5 del 29 dicembre 2005, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs n. 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-46861-UD/AIA/5 del 29 dicembre 2005, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Rivignano (UD), alla Provincia di Udine e all'ARPA FVG, tutta la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 18 gennaio 2006, dell'annuncio previsto all'art. 5, comma 7 del D.lgs n. 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra;

**Vista** la nota prot. n. 1784/2006/TS/GRI/107 del 9 febbraio 2006, con la quale l'ARPA FVG, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni riguardo alla documentazione AIA già presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-16177-UD/AIA/5 del 16 maggio 2006, con la quale il Servizio competente ha inoltrato alla Società la citata richiesta integrativa dell'ARPA FVG;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-25874-UD/AIA/5 del 11 agosto 2006, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Rivignano (UD), alla Provincia di Udine e all'ARPA FVG, le integrazioni fornite dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. 15221/2006/TS/GRI/107 del 20 dicembre 2006, con la quale l'A.R.P.A. presa visione della documentazione trasmessa dal Servizio competente, ha suggerito, per l'utile prosecuzione del procedimento AIA, di fissare in sede di Conferenza di servizi, a effetto sospensivo, la prescrizione riguardante un programma di adeguamento finalizzato al riordino della rete fognaria, di trattamento e scarico, che renda autorizzabili gli scarichi esistenti, richiamando la competenza dell'Amministrazione provinciale, nell'ambito dell'istruttoria aperta da tale Ente;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-4375-UD/AIA/5 del 2 febbraio 2007, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società l'invio di una copia di tutta la documentazione AIA presentata dalla Società;

**Vista** la nota del 9 febbraio 2007, con la quale la Società ha ottemperato alla richiesta effettuata con la citata nota del 2 febbraio 2007;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-7424-UD/AIA/5 del 27 febbraio 2007, con la quale il Servizio competente ha inviato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", l'ulteriore copia della documentazione AIA fornita dalla Società;

**Visto** il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 6 maggio 2008, dal quale risulta che:

- è stata effettuata la presentazione dell'attività della Società;
- è stata data lettura della nota dell'A.R.P.A. prot. n. 5315/2008/TS/GRI/107 del 6 maggio 2008, nella quale vengono riportate le osservazioni e le richieste qui di seguito indicate:

#### **Emissioni in atmosfera**

Al fine di consentire l'attività di controllo prevista dall'articolo 11, del D.lgs 59/2005, si chiede la documentazione attestante, per ogni punto di campionamento, le seguenti necessarie condizioni:

- 1) accesso in sicurezza permanente e piattaforma di lavoro fissa conforme a quanto indicato nell'Appendice A della norma UNI 13284-1;
- 2) lunghezza del condotto di sbocco in relazione alla direzione del flusso conforme al punto 7 d), della norma UNI 10169/01 oppure ottenimento di condizioni di flusso analoghe mediante sistemi alternativi adeguatamente verificati e descritti;

3) bocche dei camini più alte di un metro rispetto qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri in conformità al punto 2.9 della parte seconda dell'Allegato IX della parte quinta del D.lgs 152/2006;

4) porte di accesso ai punti di campionamento conformi al punto 5.4 della norma UNI 13284-1 e dotate di flangia di dimensioni DN125//UNI/EN1092-1/2003 per i condotti di diametro superiore a 0,7 m e DN80/UNI/EN1092-1/2003 per i condotti di diametro inferiore a 0,7 m (gli spessori dei tronchetti della flangia sono comunque accettabili fino ad un minimo di 6 mm).

### **Scarichi idrici**

Si chiede l'aggiornamento della documentazione relativa agli scarichi idrici industriali e domestici in conformità:

- 1) alle indicazioni delle Determinazioni provinciali di autorizzazione allo scarico n. 2148 del 3 aprile 2007 e n. 3671 del 13 giugno 2007 (successive alla domanda di rilascio dell'AIA);
- 2) al procedimento di autorizzazione degli scarichi domestici (tuttora in corso).

In relazione alle prescrizioni della Determinazione provinciale n. 2148 del 3 aprile 2007, punti 7 b), c) ed e), si prende atto positivamente che, nell'ambito dello specifico provvedimento di settore, la Società ha presentato:

- 1) progetto per la gestione della prima pioggia sui piazzali lastricati dell'opificio;
- 2) nota tecnica di riscontro impiantistico del recupero delle acque della centrale termica e dai compressori;
- 3) progetto e relativo cronoprogramma di realizzazione degli interventi finalizzati a correggere la sezione impiantistica che consente di far fluire le acque di raffreddamento nella linea di scarico;
- 4) progetto per la riduzione del consumo idrico.

Inoltre, in riferimento al Piano di monitoraggio e controllo, si chiede di implementare il quadro degli autocontrolli gestionali degli impianti di depurazione comprendendo gli opportuni controlli relativi alla prima pioggia, anche qualora la relativa gestione avvenga tramite misure di tipo preventivo, e tenendo conto delle prescrizioni della Determinazione provinciale di autorizzazione allo scarico.

### **Emissioni sonore**

Considerato che l'analisi di impatto acustico palesa il superamento dei limiti di zona notturni per le aree definite "tutto il territorio nazionale" di cui all'articolo 6 del DPCM 1 marzo 1991, si chiede di:

- 1) realizzare le idonee opere di mitigazione acustica;
- 2) effettuare le relative misure di verifica a lavori ultimati;
- 3) fornire la documentazione attestante l'avvenuto risanamento.

- è stata data lettura della Delibera della Giunta del Comune di Rivignano (UD) n. 195 del 26 settembre 2006, con la quale è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, limitatamente a quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della Società Cartiera di Rivignano S.p.a.;

- è stata data lettura della nota prot. n. 397 del 29 aprile 2008, con la quale l'Autorità d'Ambito ATO Centrale Friuli ha comunicato che l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura è rilasciata, nel caso in argomento, dal soggetto gestore del segmento idrico relativo alla fognatura e depurazione nel Comune di Rivignano (Consorzio Acquedotto Friuli Centrale S.p.a.), sulla base del regolamento di fognatura ad oggi vigente;

- il rappresentante della Provincia di Udine consegna la Determinazione del Dirigente dell'Area ambiente – Servizio risorse idriche della Provincia di Udine n. 2007/2148 del 3 aprile 2007, di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali;

- la Conferenza di servizi ritiene che la documentazione tecnica relativa alla domanda di autorizzazione integrata ambientale debba venire completamente ripresentata al fine di

aggiornarla alla situazione di fatto;

- la suddetta documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data odierna (6 maggio 2008);

**Vista** la nota del 30 agosto 2008, con la quale la Società ha chiesto una proroga di 20 giorni per l'invio della documentazione richiesta in Conferenza di servizi;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-24822-UD/AIA/5 del 2 settembre 2008, con la quale il Servizio competente ha concesso la proroga richiesta e ha fissato il termine del 22 settembre 2008 per la trasmissione della citata documentazione;

**Vista** la nota del 22 settembre 2008 con la quale la Società ha inviato al Servizio competente nove copie della documentazione richiesta;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-27385-UD/AIA/5 del 29 settembre 2008, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Rivignano (UD), alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la documentazione fornita dalla Società con la citata nota del 22 settembre 2008;

**Vista** la nota prot. n. 12909/2008/TS/GRI/107 del 10 novembre 2008, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo relativo all'impianto di produzione carta a base cellulosica e trasformazione prodotti cartacei, della Società Cartiera di Rivignano S.p.a. sito in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-33957-UD/AIA/5 del 28 novembre 2008, con la quale il Servizio competente ha chiesto all'ARPA FVG di modificare il Piano di monitoraggio e controllo, sulla base dell'allegato nuovo modello;

**Vista** la nota del 15 dicembre 2008, con la quale la Società ha trasmesso la dichiarazione asseverata presso il Tribunale di Udine e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria relativa all'impianto;

**Vista** la Delibera della Giunta del Comune di Rivignano (UD) n. 7 del 26 gennaio 2008, con la quale è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, limitatamente a quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della Società Cartiera di Rivignano S.p.a.;

**Vista** la nota del 1 aprile 2009, con la quale la Società ha inviato documentazione tecnica integrativa;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-11513-UD/AIA/5 del 23 aprile 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Rivignano (UD), alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e all'AATO Friuli Centrale, la documentazione integrativa inviata dalla Società con la citata nota del 1 aprile 2009;

**Visto** il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 6 maggio 2009, dal quale risulta che:

- è stata data lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente;
- il rappresentante della Società ha consegnato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilabili agli usi domestici prot. n. 7489/2008 del Comune di Rivignano (UD);
- il rappresentante della Provincia di Udine ha consegnato il parere di competenza prot. n. 2009/61175 del 6 maggio 2009;
- la Conferenza di servizi, dopo ampia ed approfondita discussione, ha modificato ed integrato la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, sulla base delle osservazioni dei rappresentanti degli Enti partecipanti;

- la Conferenza di servizi ha approvato la Relazione istruttoria come modificata ed integrata dalla Conferenza stessa ed ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della Società Cartiera di Rivignano S.p.a.;

**Preso Atto** che l'A.A.T.O. Centrale Friuli e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 6 maggio 2009;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-14105-UD/AIA/5 del 20 maggio 2009, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 6 maggio 2009;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della l.r. 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione precedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 59/2005, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.Lgs. n. 59/2005, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio del presente decreto, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere alla Regione di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. medesimo;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento di un impianto di produzione carta, di cui al punto 6.1, lettera b), dell'Allegato I (Impianti industriali destinati fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), sito in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32, da parte della Società Cartiera di Rivignano S.p.a. con sede legale in Comune di Rivignano (UD), via Giordano Bruno, 32.

**Art. 2** - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti qui di seguito elencati:

**Emissioni in atmosfera**

- delibera della Giunta regionale n. 1778 del 24 maggio 2001;

**Scarichi idrici**

- autorizzazione del Comune di Rivignano (UD) prot. n. 7489/08 del 7 novembre 2008;

- Determinazione del Dirigente dell'Area ambiente – Servizio risorse idriche della Provincia di Udine n. 2007/2148 del 3 aprile 2007.

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione di cui all'art. 1 è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**Allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - Per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve applicare quanto previsto dal d.lgs 152/2006 e dalle pertinenti MTD pubblicate con D.M. 31/01/2005.

**Art. 6** - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 59/2005.

**Art. 7** - La Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 59/2005, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. medesimo.

**Art. 8** - L'ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 59/2005, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 9** - L'ARPA comunica al Servizio competente, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 59/2005, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 10** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del d.lgs. 59/2005, comunica, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'Amministrazione regionale.

**Art. 11** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. 59/2005, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del d.lgs. medesimo.

**Art. 12** - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.m. 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo e all'articolo 3 della l.r. 11/2009 e a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs 59/2005, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico.

**Art. 13** - Il gestore dello stabilimento è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.m. 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinente, delle misure di cui all'articolo 11, comma 9 del d.lgs 59/2005 e delle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 2 e 6 del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art. 6, commi 1 e 4 del d.m. 24 aprile 2008.

**Art.14** - Il gestore dello stabilimento, in caso di chiusura definitiva dell'impianto, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.m. 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi previsti all'articolo 12 del presente decreto.

**Art. 15** - Al fine della consultazione del pubblico, i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione ed i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, sito in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, 25 SET. 2009



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dott. Pierpaolo Gubertini

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La cartiera è insediata nel Comune di Rivignano. Lo stabilimento sorge su un lotto, classificato come "zona omogenea D3" dal PRGC (zone industriali ed artigianali, singole esistenti ad edificazione diretta) ed oltre a questo, la cartiera possiede altri lotti confinanti e classificati E4 (agricole forestali di interesse agricolo-paesaggistico), B3 (residenziali di completamento immediatamente esterne a B1 e B2), E7 (agricole forestali di filtro per gli abitati).

## CICLO PRODUTTIVO

### Fase F1 - Produzione Carta

#### Stoccaggio materie prime

Le materie prime utilizzate sono acquistate da stabilimenti di produzione e quindi stoccate in depositi interni ed esterni dello stabilimento.

#### Caricamento

La cellulosa è caricata, tramite sistema di carico, al pulper, per la fase successiva di spapolamento.

#### Spapolamento

La pasta cellulosa è spapolata, in acqua e miscelata quindi con talco (o altre cariche minerali)

#### Stoccaggio in tine

L'impasto ottenuto è stoccato nell'attesa della successiva fase di raffinazione.

#### Produzione del foglio sulla macchina continua

Questa sezione è costituita da due sezioni: "sezione umida" e "sezione secca".

##### Sezione umida

La sospensione fibrosa, molto diluita con acqua, è distribuita sulla tela della tavola piana della macchina continua tramite la cosiddetta "cassa d'afflusso" che regola l'omogenea uscita del getto sulla tela formatrice evitando la formazione di vortici e schiume.

La tela formatrice è l'elemento di drenaggio della macchina continua ed è un nastro senza fine che avvolge dei cilindri che lo fanno ruotare in continuo.

Il primo drenaggio avviene tramite degli elementi chiamati "foils" che posti dopo la cassa d'afflusso hanno la funzione di tenere mossa la pasta e di richiamare nelle maglie della tela e sotto di essa l'acqua dell'impasto. Dopo il primo tratto di tela, la leggera depressione dei "foils" non è più sufficiente per togliere l'acqua dall'impasto e quindi tramite le "casse drenanti" con l'utilizzo di vuoto, situate al disotto della tela, l'impasto perde buona parte dell'acqua contenuta favorendo nello stesso tempo la formazione di legami tra le fibre di cellulosa.

Alla fine del percorso che l'impasto compie sulla tela, il foglio di carta comincia ad avere una sufficiente consistenza per essere staccato dalla tela stessa, sulla quale è adagiato, e passare sul "feltro".

Il feltro è un manufatto sintetico poroso a forma di nastro continuo ed ha lo scopo di permettere la compressione del foglio, tramite le presse, di cui una aspirante, per estrarre rapidamente acqua e far avanzare il foglio.

##### Sezione secca

Il foglio dopo pressatura con feltri presenta una maggiore resistenza, ma la concentrazione d'acqua è ancora troppo elevata perciò si procede alla successiva eliminazione dell'acqua presente tramite essiccamento. L'acqua è eliminata per evaporazione con cilindri riscaldati a vapore. Gli ultimi due cilindri possono essere usati come "raffreddatori" per "condizionare" il foglio finale, il loro raffreddamento è ottenuto con l'utilizzo d'acqua demineralizzata spruzzata all'interno degli stessi cilindri.

Raggiunto quindi, il grado di secco voluto, il foglio è liscio ed avvolto in bobine di varie dimensioni.

## Ribobinatura

La bobina di carta proveniente dalla macchina continua, è riavvolta e tagliata in bobine di minor dimensione, tali da poter essere utilizzate o rilavorate.

## **Fase F2 - Calandratura**

La carta in bobine è svolta, sottoposta a pressione, calore e frizionamento meccanico allo scopo di conferire particolari caratteristiche tecnologiche alla carta, quali lucido e trasparenza, per essere poi riavvolta in bobine.

## **Fase F3 – Produzione calore**

La centrale termica dove è prodotto il vapore ha una potenzialità di 4,6 MW ed usa quale combustibile il Gas Naturale (metano).

Un generatore indiretto, con funzionamento ad olio diatermico, produce vapore che è utilizzato prevalentemente per il riscaldamento dei cilindri della Fase F1 (macchina continua). In misura molto inferiore e saltuaria, il vapore è utilizzato anche per il riscaldamento dei cilindri della Fase F2, (calandra).

Nel periodo invernale il vapore è utilizzato anche in scambiatori/convettori per il riscaldamento dell'ambiente di lavoro.

La cessione d'energia termica del vapore alla carta o all'aria riconduce il vapore alla fase acquosa condensandosi durante lo scambio termico. La condensa prodotta nei vari utilizzi è totalmente recuperata in un circuito chiuso.

## **EMISSIONI**

### **Emissioni atmosferiche**

La Cartiera di Rivignano SpA è in possesso di autorizzazione regionale, n° 1778 del 24 maggio 2001 (la dismissione del reparto politenatura ha come conseguenza la cessazione della relativa emissione autorizzata E9) e di autorizzazione n. 1233/2005 del Ministero dell'Ambiente per le emissioni di CO<sub>2</sub> dalle centrali termiche e dalle motopompe diesel.

Punto di emissione E1 (centrale termica 4,6 MW metano)

Punto di emissione E2 (linea continua fumana centrale)

Punto di emissione E3 (linea continua fumana umida)

Punto di emissione E3bis (fumana fine processo)

Punto di emissione E12 (pompa casse aspiranti)

Punto di emissione E16 (pompe vuoto sezione presse)

*Gli altri impianti dedicati alla produzione di calore (2 generatori di calore per il riscaldamento del gas decompresso le cui emissioni sono convogliate in E34 ed E35, 1 generatore di calore per il riscaldamento della palazzina della pesa le cui emissioni sono convogliate in E13, 1 generatore di calore per il riscaldamento degli uffici e spogliatoi le cui emissioni sono convogliate in E14) utilizzano come combustibile il metano e quindi, in relazione a quanto stabilito all'art. 269, comma 14, lettera c) del D.Lgs. 152/06 ("impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW") non sono soggetti ad autorizzazione.*

*Per quanto riguarda gli impianti termici civili (cioè il cui calore prodotto viene utilizzato unicamente per riscaldamento di ambienti o per riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari) quello avente potenzialità inferiore a 0,035 MW (e cioè il generatore di calore da 0,023 MW a servizio della palazzina pesa) non rientra nel campo di applicazione del decreto in quanto inferiore al valore soglia (pari a 0,035 MW) previsto al TITOLO II della Parte V del D.Lgs. 152/06. Per quanto riguarda invece l'impianto termico civile con potenzialità termica superiore al valore soglia di 0,035 MW (e quindi il generatore di calore per il riscaldamento degli uffici e spogliatoi da 0,181 MW) è soggetto a quanto previsto al TITOLO II della Parte V del succitato decreto.*

### **Emissioni in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione**

Le emissioni convogliate indicate nella tabella seguente non devono essere autorizzate in quanto emissioni da impianti di emergenza e di sicurezza, ai sensi dell'Art. 269 c. 14 punto i) del D.Lgs. 152/06.

<b>tipologia emissione</b>	<b>Impianto/area da cui ha origine l'emissione</b>
2 motopompe diesel	Impianto antincendio
3 aspiratori ricambio aria ambiente	spogliatoi e servizi igienici
1 aspiratore ricambio aria ambiente	Cabina elettrica macchina continua
1 aspiratore ricambio aria ambiente	Sala macchina continua
1 scarico sovra-pressione condensatore	Impianto recupero condensa seccheria M.C.
1 scarico sovra-pressione linea vapore	Area calandra
2 aspiratori ricambio aria ambiente	Area calandra
1 scarico sovra-pressione vapore linea condensatore	Centrale termica
1 scarico sovra-pressione vapore evaporatore	Centrale termica
1 scarico sovra-pressione linea vapore (non utilizzato)	Centrale termica
1 scarico sovra-pressione linea vapore (non utilizzato)	Centrale termica
1 scarico sovra-pressione linea vapore scambiatore soffieria seccheria	Centrale termica
1 scarico sovra-pressione linea degasatore	Centrale termica
3 valvole sovra-pressione linee vapore seccheria	Centrale termica
1 scarico sovra-pressione vapore impianto riscaldamento ambienti di lavoro	Centrale termica
1 scarico sovra-pressione vapore linea servizi	Centrale termica
6 aspiratori ricambio aria locali macchina continua	Centrale termica
1 scarico sovra-pressione serbatoio azoto	Centrale termica

Le emissioni diffuse dalle vasche di impianto di depurazione non devono essere autorizzate in quanto generate da impianti le cui emissioni sono scarsamente rilevanti (lett.P) parte 1 di all.4 alla parte V dlgs 152/06.

## **SCARICHI IDRICI**

### **Acque reflue industriali**

Le acque reflue industriali della Cartiera sono scaricate tramite lo sbocco di una tubazione situato sulla riva sinistra del corso d'acqua superficiale denominato "Roggia delle Stalle" ex "Roggia Milia".

Tale sbocco è la parte terminale di una tubazione che, partendo dall'angolo nord-est del complesso, percorre in direzione est-ovest il lato sud del fabbricato "preparazione" e dopo circa 250 metri verso sud, attraversando un terreno di proprietà posto a sud della cartiera, sfocia nella Roggia Milia.

Tale scarico è costituito dalle acque reflue provenienti dal processo di produzione dei vari tipi di carta. Vi è un pozzetto finale di campionamento posizionato immediatamente a monte dello sbocco in Roggia Milia.

### **Acque reflue assimilabili alle domestiche**

Gli scarichi vengono identificati nel seguente modo:

- scarico n. 1 relativo alla palazzina pesa;
- scarico n. 2 relativo agli spogliatoi ed ai servizi igienici dello stabilimento;

Gli scarichi confluiscono in un collettore interrato posto lungo il perimetro esterno della cartiera in direzione nord-sud per circa 250 m, il collettore sfocia in una canaletta interpodereale a cielo aperto che prosegue nella direzione per circa altri 250 m e confluisce nel corpo idrico superficiale denominato "Roggia delle Stalle" (catastalmente denominata "Roggia Milia").

Oltre alle Acque assimilabili agli usi domestici sono scaricate, sempre nello stesso corso d'acqua superficiale tramite la canaletta interpodereale, le seguenti acque:

> Acque piovane;

> Acqua fresca (è acqua di pozzo artesiano, di modesta portata, proveniente dal troppo pieno della vasca costituente la riserva d'acqua antincendio);

La Società è in possesso delle seguenti autorizzazioni per gli scarichi idrici:

-acque reflue industriali – determina dirigenziale della Provincia di Udine dd.03.04.2007 prot.n.2148, con la quale viene autorizzato lo scarico nella roggia Milia delle acque reflue provenienti dai processi di lavorazione della carta e dalle aree umide dello stabilimento e delle acque di scambio termico;

-acque reflue assimilabili agli usi domestici – autorizzazione del Comune di Rivignano dd.07.11.2008 prot.n.7489/08 allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche nella "Roggia delle Stalle" ex "Roggia Milia".

### **Rifiuti**

La Società evidenzia che all'interno del sito sono prodotti rifiuti che, come previsto dal D.Lgs. 152/06, possono essere classificati come:

- rifiuti speciali non pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi;
- rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Oltre alla classificazione sopraesposta, è possibile codificare i rifiuti prodotti in relazione alla frequenza di produzione, cioè:

- continua;
- discontinua;
- occasionale.

La Società evidenzia nel dettaglio i rifiuti con produzione "continua" che sono;

- Codice CER 15 01 05— Imballaggi in materiali compositi.
- Codice CER 12 01 05— Limature e trucioli di materiale plastico.
- Codice CER 15 01 01 — Imballaggi di carta e cartone.
- Codice CER 17 04 05— Ferro ed acciaio.
- Codice CER 15 01 06 — Imballaggi in materiali misti (rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani).

Detti rifiuti sono tutti classificati come "Rifiuti Speciali Non Pericolosi".

La Società evidenzia nel dettaglio i rifiuti con produzione "discontinua" che sono;

- Codice CER 13 02 08 (rifiuti pericolosi) — Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione.
- Codice CER 14 06 03 (rifiuti pericolosi) - Altri solventi e miscele di solventi.

Per questo rifiuto la Ditta specifica che si tratta di solvente esausto derivato dalla pulizia / sgrassaggio saltuario di parti meccaniche. Un'ideale vasca, fornita in comodato d'uso, è utilizzata per il lavaggio dei pezzi, la raccolta del solvente in uso ed il suo ricircolo. Una volta esausto, il solvente è travasato in fusti in ferro e tenuto in deposito in attesa del ritiro da parte del fornitore al momento del reintegro di nuovo solvente.

La Società evidenzia nel dettaglio i rifiuti con produzione "occasionale" che sono;

- Codice CER 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01; 17 09 02; 17 09 03.

La Società precisa, inoltre, che esegue attività di "Deposito Temporaneo" e non di "Stoccaggio". Nella tavola n.106 "planimetria depositi temporanei di rifiuti" sono evidenziate le aree destinate al "deposito temporaneo" dei rifiuti. Tali ubicazioni potrebbero subire modifiche, in relazione a esigenze logistiche interne.

## Rumore

Le emissioni sonore della cartiera di Rivignano derivano principalmente da:

- motori elettrici;
- riduttori meccanici;
- ventilatori;
- aspiratori;
- valvole riduzione;
- compressori.

La ditta considera un'unica generale sorgente d'emissione di rumore.

Il rumore "emesso" all'interno è oggetto di controlli periodici ed attenzione particolare in osservanza alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il rumore che influenza maggiormente l'ambiente esterno deriva da:

- n.ro 5 pompe del vuoto (uscita aria);
- 1 ventilatore / aspiratore e taglio rifili carta.

In particolare le pompe del vuoto ad anello liquido sono dotate, fin dalla loro installazione, di silenziatori sulla tubazione d'uscita dell'aria, al fine di contenere il livello sonoro.

In prossimità dei confini dello stabilimento non sono presenti edifici residenziali. Gli edifici più vicini sono, ad Est, un'abitazione rurale (circa 350 m dallo stabilimento), ad Ovest, abitazioni private (circa 500 m dallo stabilimento).

> Il Comune di Rivignano non ha ancora attuato quanto previsto dalla Legge n. 447/95 in materia di "zonizzazione acustica".


Nel luglio 2008 la Ditta ha portato a termine, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 e L. 447 26/10/1995, la "Valutazione di Impatto Acustico", dalla quale risulta che le emissioni rispettano i limiti previsti.

## D.lgs n. 334/1999

La Ditta dichiara di non essere soggetta agli adempimenti del D.lgs n.334/1999 e s.m.i.

## R.D. 27.07.1934 n. 1265

Il Comune di Rivignano con delibera n. 7 dd. 26.01.2009 ha ritenuto non necessario impartire prescrizioni ai sensi degli artt.216 e 217 del R.D. 27.07.1934 n. 1265.



# ALLEGATO A



## MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)

BAT - D.M. 31 gennaio 2005

Nelle successive tabelle sono evidenziate le BAT che l'Azienda intende adottare, e quelle che sono state già adottate.

BAT	Adottate	Non adottate	Motivo (se non adottate)
<b>Misure generali</b>			
Addestramento, tirocinio e sensibilizzazione degli operatori	X		
Ottimizzazione del controllo dei parametri di processo	X		
Mantenimento efficienza attrezzature e impianti	X		
Adozione sistema di gestione ambientale	X		Adozione di procedure non certificate
<b>Misure per la riduzione delle emissioni in acqua</b>			
Minimizzazione consumo acqua, aumento riciclo e corretta gestione utenze	X		
Gestione degli effetti indesiderati derivanti da un alto grado di chiusura dei cicli acque	X		
Progettazione efficiente sistema acque attraverso la selezione e l'impiego di macchine a minor consumo idrico	X		
Adozione di procedure per la riduzione del rischio di sversamenti accidentali	X		
Raccolta acque di raffreddamento e di tenuta, loro utilizzo o scarico in condutture separate dall'acqua di processo	X		
Depurazione separata delle acque di patina tramite flocculazione o ultrafiltrazione		X	Non necessario per la tipologia di produzione.
Sostituzione degli additivi chimici pericolosi con analoghi prodotti a minore pericolosità	X		
Installazione di un bacino d'equalizzazione di un sistema di trattamento primario delle acque reflue		X	Non necessario per la tipologia di produzione.
Trattamento secondario o biologico delle acque reflue, seguito, se necessario, da un trattamento chimico secondario di precipitazione o flocculazione		X	I controlli analitici non ne evidenziano la necessità. In corso valutazioni tecnico/economiche.

BAT	Adottate	Non adottate	Motivo (se non adottate)
<b>Misure per la riduzione delle emissioni in aria</b>			
Impiego di tecnologie per la riduzione delle emissioni di ossidi d'azoto		X	Economicamente non sostenibile in funzione dei benefici ambientali conseguibili
Impiego di combustibili a basso tenore di zolfo, appropriate tecniche di combustione, applicabile agli impianti più piccoli	X		
Impiego di combustibili a basso tenore di zolfo, appropriate tecniche di combustione e sistemi d'abbattimento delle emissioni (scrubber, SNCR, filtri), applicabili per gli impianti più grandi		X	Non pertinente (utilizzo di gas naturale).
Cogenerazione di vapore ed energia elettrica		X	Il bilancio tecnico economico relativo evidenzia delle criticità.
Impiego di fonti energetiche rinnovabili. Applicabile solo negli impianti che producono anche cellulosa		X	Non si produce cellulosa.

BAT	Adottate	Non adottate	Motivo (se non adottate)
<b>Misure per la riduzione della produzione di rifiuti solidi</b>			
Minimizzazione della produzione di rifiuti e loro recupero, riutilizzo o riciclo, per quanto possibile	X		
Separazione alla fonte dei rifiuti	X		
Riduzione della perdita di fibra e di cariche, anche attraverso l'impiego di filtri a disco o flottatori	X		
Recupero e riutilizzo delle acque di patina, anche attraverso il ricorso all'ultrafiltrazione, se tecnicamente ed economicamente possibile		X	Non necessario per la tipologia di produzione.
Trattamento di disidratazione dei fanghi prima del conferimento		X	Non necessaria per assenza di fanghi.
Riduzione dei rifiuti conferiti in discarica attraverso l'individuazione di forme di recupero energetico o riciclo	X		

BAT	Adottate	Non adottate	Motivo (se non adottate)
<b>Misure per il risparmio energetico – Risparmio di energia elettrica</b>			
Integrazione di un sistema di controllo dei consumi e delle prestazioni delle varie utenze	X		
Incremento della rimozione dell'acqua tramite pressa "wide nip". Non applicabile per la produzione di tissue		X	Non attuabile per ragioni tecniche/ economiche.
Impiego di tecnologie ad alta efficienza. Alcune tecniche sono applicabili solo in caso di ristrutturazione o in caso di costruzione di un nuovo impianto	X		
Ottimizzazione degli impieghi di vapore nel processo	X		
<b>Misure per la riduzione del rumore</b>			
Riduzione del rumore in funzione della presenza di recettori nelle vicinanze	X		
<b>Misure per l'impiego di additivi chimici</b>			
Predisposizione di un archivio documentale sui preparati chimici impiegati	X		
Applicazione di un principio di sostituzione dei prodotti pericolosi con analoghi preparati a minore pericolosità	X		
Adozione di misure per prevenire la dispersione accidentale di sostanze chimiche sul suolo e nell'acqua durante la movimentazione e lo stoccaggio	X		
<b>Misure per i produttori di carte speciali</b>			
Trattamento biologico delle acque reflue in caso di elevate concentrazioni del carico organico		X	Non prodotte carte speciali.
Minimizzazione del consumo d'acqua, per quanto compatibile con le esigenze del prodotto		X	Non prodotte carte speciali.

# ALLEGATO B



## EMISSIONI IN ATMOSFERA

### Punti di emissione e valori limite

#### Punto di emissione E1: centrale termica

Nel caso in cui si utilizzi il metano come combustibile deve essere rispettato il seguente valore limite di emissione:

Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )
Ossidi di azoto	350*

\* riferito a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Nel caso in cui si utilizzi olio combustibile a basso tenore di zolfo come combustibile, devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:

Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )
polveri	150 *
Ossidi di azoto	500 *

\* riferito a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

#### Punto di emissione E2: I° fumana

Inquinante	Valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
polveri	20

#### Punto di emissione E3: II° fumana

Inquinante	Valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
polveri	20

#### Punto di emissione E3/bis: fumana fine processo

Inquinante	Valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
polveri	20

### Punto di emissione E12: pompe vuoto casse aspiranti e feltri

Inquinante	Valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
polveri	10

### Punto di emissione E16: pompe vuoto sezione presse

Inquinante	Valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
polveri	10

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D. Lgs.152/06).

### Gestione degli impianti di aspirazione delle emissioni in atmosfera

L'esercizio degli impianti di aspirazione deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione

Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione. Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di aspirazione ad essi collegati.

### SCARICHI IDRICI

#### Acque reflue industriali (SCARICO S1)

Lo scarico nella "Roggia delle Stalle" ex "Roggia Milia" deve avere una portata massima non superiore a 3.636 mc/giorno e a 1.200.000 mc/anno e deve avvenire per mezzo di una tubazione appositamente dedicata.

Lo scarico autorizzato, fino all'emanazione delle norme regionali che definiranno, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06, valori limite di emissione diversi da quelli indicati dall'allegato 5 alla parte III del suddetto decreto, dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

E' vietato lo scarico delle sostanze pericolose indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 18.9.2002, fatta eccezione per quelle già normate dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152. Il rispetto di tale prescrizione non potrà essere conseguito attraverso diluizione.

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

A.è fatto obbligo di effettuare settimanalmente le analisi di controllo delle acque in ingresso ed in uscita dal flottatore relativamente ai seguenti parametri:

- pH
- solidi sospesi totali
- B.O.D.5
- C.O.D.

**B.** è fatto obbligo di effettuare settimanalmente le analisi di controllo delle acque in ingresso ed in uscita dal filtro a dischi relativamente ai seguenti parametri:

- pH
- solidi sospesi totali
- B.O.D.5
- C.O.D.
- Idrocarburi totali

**C.** mensilmente è fatto obbligo di controllare il punto di scarico nella roggia Milia, verificando che non vi siano fenomeni di imbrattamento o di accumulo di sostanze inquinanti, provvedendo nel caso alla loro immediata rimozione;

**D.** è fatto inoltre obbligo di effettuare, con la periodicità necessaria, le seguenti operazioni:

- controllo dell'efficienza di tutti i comparti depurativi dell'impianto di depurazione;
- controllo dell'efficienza di tutte le opere elettromeccaniche;
- controllo e pulizia delle strutture dell'impianto e dell'area circostante mantenendo sempre perfettamente accessibili tutti i pozzetti di controllo ed i sistemi di trattamento;
- ogni operazione di manutenzione necessaria a mantenere la perfetta efficienza della condotta di scarico;

**E.** è fatto divieto di recapitare nella rete fognaria interna liquidi non compatibili con il processo depurativo;

**F.** è fatto obbligo di redigere e di conservare presso l'impianto i seguenti registri:

- il quaderno su cui dovranno essere annotate tutte le verifiche tecniche effettuate presso l'impianto di depurazione, le operazioni eseguite e i risultati conseguiti;
- il registro delle analisi di autocontrollo che dovrà contenere i certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato.

I registri sopraindicati dovranno essere depositati presso l'impianto ed essere sempre a disposizione delle autorità di controllo;

**G.** dovrà essere adottato il piano di Monitoraggio e controllo allegato

Si prescrive che entro i termini di validità della presente autorizzazione, la Ditta dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato alla gestione dei flussi meteorici recapitati nella canaletta interpodereale e alla gestione di eventuali sversamenti accidentali sui piazzali di pertinenza dell'insediamento.

### **Acque reflue assimilabili alle domestiche**

Gli scarichi definiti scarico n. S4.1 relativo alla palazzina pesa e scarico n. S4.2 relativo agli spogliatoi ed ai servizi igienici dello stabilimento, recapitati nella canaletta interpodereale sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

**A.** gli scarichi ed il sistema di scarico dovranno mantenere inalterate nel tempo le seguenti caratteristiche:

- trattamento è costituito da chiarificazione ed ossidazione per mezzo di vasche tipo Imhoff
- trattamento di acque reflue saponate mediante vasche condensagrassi
- post trattamento mediante filtri percolatori anaerobici
- ogni qualvolta necessario ed almeno due volte l'anno dovrà essere effettuata l'estrazione dei fanghi e della crosta dalle vasche Imhoff e dalle vasche condensagrassi
- nell'ambito del programma di gestione dell'impianto si dovrà prevedere al controllo periodico dei sistemi utilizzati per lo scarico per verificare che non vi siano fuoriuscite di liquami dalle condotte, accumulo o ristagno di liquami e rilascio di odori sgradevoli. Qualora si verifici una delle sopracitate situazioni oppure una situazione di degrado o una situazione che possa essere di nocimento per terzi, è fatto obbligo di procedere immediatamente alla rimozione delle cause che hanno determinato l'insorgere di tale situazione ed al ripristino degli impianti
- è vietato lo scarico di acque reflue con composizione incompatibile con quella di acque reflue domestiche
- è vietata qualsiasi variazione quali-quantitativa delle acque reflue scaricate

Si raccomanda di provvedere ad una costante pulizia e sfalcio della canaletta interpodereale al fine di garantire sempre un agevole deflusso delle acque verso la roggia delle Stalle

### **RIFIUTI**

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

## RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Rivignano, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

## RISORSE IDRICHE

Si prescrive che entro il 31.12.2011, la Società dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato alla riduzione del consumo idrico del 3% rispetto all'attuale

## ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

La Società dovrà elaborare entro 90 giorni dal rilascio del Decreto autorizzativo una procedura che definisca le modalità atte a garantire il rispetto di tutte le condizioni contenute nell'atto di autorizzazione integrata ambientale.



# ALLEGATO C



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

#### Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

#### Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

#### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

#### Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dalla Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso la ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

#### Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- aree di stoccaggio di rifiuti
- pozzi di approvvigionamento idrico.

#### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

#### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS competenti con frequenza semestrale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.lgs n.59/2005, il gestore trasmette alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente (dichiarazione INES).

### RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1- *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartiera di Rivignano spa</li> </ul>	Dr. Mario Bolzonella
Società terze contraenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi</li> </ul>	Come identificate da comunicazione dell'azienda
Autorità competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione Friuli Venezia Giulia</li> </ul>	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia</li> </ul>	Direttore del Dipartimento di Udine

### ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

### PARAMETRI DA MONITORARE

#### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per ogni emissione i parametri da monitorare, la frequenza ed metodi da utilizzare.

Tab. 2 - *Inquinanti monitorati*

Parametri	E1	E2-E3-E3bis-E12-E16	Metodi
Ossidi di azoto	annuale		Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM o altre pertinenti norme tecniche internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/05)
Polveri	annuale (*)	annuale	

(\*) In caso di utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo per un periodo continuativo superiore a 15 giorni.

Dove:

E1: centrale termica

E2, E3, E3bis: fumane macchina continua zona secca

E12, E16: pompe vuoto

Per ogni inquinante devono essere svolte due misurazioni da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore ai 10 giorni.

La valutazione delle conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in allegato VI alla parte V del dlgs 152/2006. In particolare le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

I rapporti di prova devono riportare, oltre al valore medio calcolato anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso.

I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

### Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati i parametri da monitorare nello scarico delle acque reflue industriali in Roggia delle Stalle ex roggia Milia con le relative frequenze.

I controlli sul funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, come riassunti nella successiva Tabella 4, dovranno essere effettuati secondo quanto indicato nell'Allegato B, SCARICHI IDRICI, Acque reflue industriali (SCARICO S1).

Tab 3 -Inquinanti monitorati

PARAMETRI	Scarico S1 (acque industriali)	Metodi
pH	mensile	Metodiche derivate da APAT IRSA CNR, EPA, UNI, EN, ISO
Solidi sospesi totali	mensile	
COD	mensile	
BOD <sub>5</sub>	mensile	
Azoto ammoniacale	mensile	
Azoto nitroso	mensile	
Azoto nitrico	mensile	
Alluminio	trimestrale	
Tensioattivi totali	mensile	
Idrocarburi totali	mensile	
Boro	trimestrale	
Cadmio	trimestrale	
Cromo totale	trimestrale	
Manganese	trimestrale	
Nichel	trimestrale	
Plombo	trimestrale	
Rame	trimestrale	
Zinco	trimestrale	
Solfuri	trimestrale	
Solfiti	trimestrale	
Solfati	trimestrale	
Cloruri	trimestrale	
Fosforo totale	mensile	
Solventi organici aromatici	trimestrale	



Solventi organici azotati	trimestrale
Solventi clorurati	trimestrale
Fluoruri	trimestrale
Grassi e olii animali/vegetali	mensile
Aldeidi	mensile
Fenoli	trimestrale
Saggio di tossicità acuta	trimestrale

Annualmente dovrà essere fatta a cura della ditta la determinazione dell'Indice Biotico Esteso nella roggia Milia a monte e a valle dello scarico S1, in un periodo di portata media e costante.

Dovranno inoltre essere registrati i dati di portata media oraria, giornaliera e mensile scaricata.

### **Rifiuti**

Predisporre una relazione riassuntiva annuale sulla produzione e la gestione dei rifiuti comprensiva di tabella riassuntiva contenente le seguenti voci:

- Codice CER
- Indicazione se per il rifiuto è stata necessaria la caratterizzazione analitica per l'attribuzione del codice CER o per le operazioni di smaltimento/recupero
- Descrizione del rifiuto
- Impianti/Fasi di provenienza
- Stato fisico
- Quantità prodotta in chilogrammi
- Indicazione con riferimento planimetrico dell'area di stoccaggio
- Modalità di stoccaggio (ad esempio sfusi, in cassoni, in fusti, in sacchi chiusi)
- Destinazione (estremi ditta, indirizzo di destinazione, codice operazione di smaltimento/recupero)

La relazione dovrà contenere, oltre alla tabella indicata, anche gli esiti dei controlli effettuati (adempimenti di legge, manutenzione e conservazione delle aree di deposito temporaneo, separazione e identificazione dei rifiuti, rispondenza planimetrica delle aree di stoccaggio).

Presso la Società dovrà essere predisposto ed aggiornato un fascicolo contenente gli esiti delle eventuali analisi effettuate sui rifiuti.

### **Rumore**

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano comunale di classificazione acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07 ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

### **GESTIONE DELL'IMPIANTO**

La tabella 4 specifica un elenco sintetico degli interventi di controllo degli impianti con riferimento agli eventuali parametri ritenuti critici e/o indicatori del possibile malfunzionamento del sistema.

Tab. 4 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici.

Macchina Impianto Sistema	Parametri e condizioni da controllare	Interventi di controllo	Riferimenti per le modalità di intervento e la registrazione
Centrale termica Generatori di calore per uso civile e tecnologico	Rendimento di combustione	Verifiche semestrali in corrispondenza dei periodi di funzionamento	DPR 26.08.93 n. 412
Centrale termica Generatori di calore per uso civile e tecnologico Motopompe diesel	Emissione CO <sub>2</sub>	Calcolo annuale della CO <sub>2</sub> emessa	Direttiva "emission trading"
Flottatore Filtri a sabbia Filtri a dischi (trattamento reflui industriali)	pH, SST, BOD, COD	Verifica dell'abbattimento	Come indicato al punto 4.2
Condensagrassi Imhoff Percolatore anaerobico (trattamento reflui domestici)	BOD, SST	Verifica dell'abbattimento Ispezione visiva e svuotamento semestrale delle vasche	Come indicato al punto 4.2
Controllo punti di scarico in roggia Milia	Condizioni di conservazione dell'area circostante il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico	Ispezioni visive mensili	Come indicato al punto 4.2
Sistema di convogliamento delle acque meteoriche	Utilizzo delle aree scoperte	Ispezioni visive	Procedure interne di gestione dei piazzali.

### Indicatori di prestazione

In tabella 5 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 5- Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
consumo di gas naturale per unità di prodotto	Nmc gas naturale / t carta	annuale
consumo di acqua per unità di prodotto	mc acqua / t carta	annuale

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 6, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, 15 giorni prima almeno una volta all'anno, l'inizio delle misurazioni in regime di autocontrollo delle matrici aria ed acqua ed il nominativo della Ditta esterna incaricata

Tabella 6– Attività dell'ente di controllo.

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria	Annuale	5
	Acqua		
	Rifiuti		
	Tutela quantitativa della risorsa idrica		
	Clima acustico	In corrispondenza di ogni campagna di misura effettuata dal gestore nei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano	A seconda dei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano
Campionamento e analisi	Acqua Scarico depuratore acque industriali S1 Parametri indicati alla tab. 3 del presente piano	Annuale	5

